



## SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

### ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 48/2021

**CONSIDERATO** che con precedente Ordinanza n. 43 del 21/02/2019 fu istituito nella via Montecristo n. 64 , in prossimità dell'intersezione con la via Del Giglio del Capoluogo, uno stallo di sosta riservato al titolare del contrassegno per persone disabili n. 541 ;

**CONSIDERATO** che il titolare del richiamato contrassegno è deceduto e i familiari hanno restituito il contrassegno n.541 ;

**RITENUTO** che lo stallo in argomento è ubicato in una zona del Capoluogo in cui sono presenti altri stalli di sosta riservati a persone diversamente abili, condizione tale da consigliare la definitiva cancellazione del posteggio riservato, al fine di aumentare la disponibilità di posti auto per tutti gli utenti;

**RITENUTO** di non dover procedere alla comunicazione d'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

**VISTI** gli articoli 5 comma 3, 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 " Nuovo Codice della Strada ", le norme del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e successive modificazioni ed integrazioni con cui è demandata ai Comuni la facoltà di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente e temporaneo per quanto attiene alla circolazione veicolare sulle strade comunali;

**VISTO** Il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);

**VISTO** l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

### ORDINA

La definitiva cancellazione dello stallo di sosta per persone diversamente abili, riservato al titolare del contrassegno n. 541 , ubicato nella Via Montecristo n 64, in prossimità dell'intersezione con la via Del Giglio del Capoluogo, per avvenuto decesso dell'assegnatario;

### DISPONE

- **La cancellazione della segnaletica presente, in ottemperanza alle disposizioni del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 Settembre 2002, che sarà a cura e spese dell'Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia che si avvarrà per le operazioni della Azienda Speciale Castiglione 2014 con sede in Castiglione della Pescaia (GR) Via dei Drappieri snc.**

**La validità della presente Ordinanza è subordinata all'adempimento di tale onere.**

### AVVISA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:





COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto



- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Tar) nei modi e nei termini previsti entro il termine decadenziale di giorni 60 dalla pubblicazione della presente, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine decadenziale di giorni 120 dalla pubblicazione della presente ai sensi del D.P.R. 1199/1971;
- Entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 30.04.1992 n°285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

Il Comune declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dalla inosservanza della presente;

L'invio del presente atto all'Ufficio del Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio online di questo Comune, per renderla nota al pubblico e obbligherà a chiunque spetti di osservare e far osservare i contenuti della presente ordinanza;

Dalla Residenza Municipale, lì 25/03/2021

Il Responsabile
BROMO GEMMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

